UILM CUNEO
UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

Permessi 104/92 La frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso

I tre giorni di permesso legge 104/92 possono essere fruiti anche in modo frazionato.

I tre giorni di permesso legge 104/92, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, **possono essere fruiti anche in modo frazionato**. **La frazionabilità**, però, **non** è prevista per Legge e quindi non **è valevole per tutti i lavoratori.**

Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92. Mentre **INPS la prevede espressamente** nelle sue circolari, **nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti** collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla.

Aziende private

Inizialmente l'inps consentiva di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in **sei mezze giornate**, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996). In seguito ad indicazioni ministeriali, ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso. **Ciò non preclude** la possibilità **di frazionare** i tre giorni **in 6 mezze giornate** di permesso (4 ore di permesso al giorno per 6 giorni), ma **questa modalità non è più esclusiva** come previsto in origine.

Nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva "*al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.*"

Con il successivo **messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007** INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori

istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese e ribadisce che "***il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere"***.

Il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi.

Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso, INPS indica **un algoritmo di calcolo** da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato **su base settimanale:**

orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

<u>Esempio lavoratore che svolge 40 h settimanali</u>

Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg.

- potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24

Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l'algoritmo da applicare è il seguente:
orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).

Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995 - *Oggetto:frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – modifica criteri –*

Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 – Oggetto: frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgiti al Patronato ITALUIL